



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Deliberazione n. 47/2015/FRG

**Esito del controllo sui rendiconti
annuali dei Gruppi consiliari
del Consiglio Regionale
della Sardegna
(20 marzo – 31 dicembre 2014)**

Magistrato relatore

Consigliere Maria Paola Marcia



Deliberazione n. *h* 4/2015/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO

Nella Camera di consiglio del 23 giugno 2015;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione dello statuto speciale della Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, che ha apportato modifiche al predetto decreto;

Vista la legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 di recepimento delle linee guida sul



rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013 e n. 15/SEZAUT/2013;

Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 39, n. 130 e n. 263 del 2014 e n. 107 del 2015;

Vista la legge regionale del 9 gennaio 2014 n. 2 ("razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione");

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, n. 5 del 2014 e n. 41 del 2015;

Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 1/2015 con cui vengono assegnate le attività di controllo ai Magistrati e la nota del 17 giugno 2015 con cui il Magistrato istruttore, Cons. Maria Paola Marcia, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione in camera di consiglio;

Visti i rendiconti pervenuti dal Presidente del Consiglio regionale della Sardegna relativi al periodo 20 marzo - 31 dicembre 2014 (data di inizio della XV legislatura) ed esaminata la relazione illustrativa in data 3 giugno 2015 a firma dello stesso Presidente;

Vista l'ordinanza n. 18/2015 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio in data odierna per le determinazioni conclusive;

Udito il relatore Cons. Maria Paola Marcia

PREMESSO

- L'art. 1, commi 9 e 10, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto



l'approvazione di un rendiconto annuale di esercizio da parte di ciascun Gruppo consiliare presso i Consigli regionali, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha deliberato le linee guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da parte dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del citato D.L. 174 del 2012. Esse sono state recepite con D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013. Gli orientamenti applicativi contenuti nelle linee guida hanno la finalità di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, oltre a definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto (v. art. 1).

- Per l'applicazione omogenea della richiamata normativa la Sezione delle autonomie ha adottato deliberazioni d'indirizzo concernenti l'esercizio finanziario dal quale far partire i controlli e ha dettato alcune note metodologiche-procedurali (v. del. 3 aprile 2013 n. 12/SEZAUT/2013/QMIG e del 5 luglio 2013 n. 15/SEZAUT/2013/QMIG).
- La normativa in esame è stata, altresì, scrutinata dalla Corte costituzionale, la quale, escludendone l'immediata operatività, ha puntualizzato l'esercizio finanziario dal quale far decorrere i controlli sui rendiconti (sentenza n. 130 del 7 maggio 2014), ovvero solo successivamente al varo del decreto del Consiglio dei Ministri di recepimento delle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, in quanto il sindacato affidato alla Corte dei conti assume come parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di conferenza. A tal fine, considerando che



Le linee guida sono state deliberate dalla Conferenza il 6 dicembre 2012 e recepite con D.P.C.M. in data 21 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2013, la Sezione delle autonomie ha conseguentemente adottato linee di indirizzo (v. la cit. del. 15/SEZAUT/2013/QMIG), disponendo che l'impianto normativo - sia dei controlli sia delle eventuali sanzioni - si applica a decorrere dall'esercizio 2013.

Con specifico riguardo all'asserita lesione delle prerogative di autonomia di cui dispongono le Regioni a statuto speciale, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale del 26 febbraio 2014 n. 39 che ha escluso la lesività della normativa in esame (salvo che nelle parti in cui i compiti di raccordo con la Sezione di controllo erano stati intestati al Presidente della Regione anziché al Presidente del Consiglio). La Corte, osservando che la nuova normativa introduce una tipologia di controlli che sono meramente esterni e di natura documentale, ha precisato quanto segue.

"Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prová dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito




delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei Gruppi, nei limiti del mandato istituzionale" (Corte Cost. n. 39/2014).

Nella stessa sede la Corte richiama anche la finalità recata dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, dichiarandolo privo di contenuto normativo, poiché detto decreto si limita ad indicare criteri e regole tecniche volte a soddisfare esigenze di omogeneità redazionale, tutte funzionali all'armonizzazione dei documenti contabili e a consentire la corretta confrontabilità dei conti, così da assicurare strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica.

Successivamente la Corte Costituzionale ha ribadito che "il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei Gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai Gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (v. sentenza del 17 novembre 2014 n. 263).

In ultimo la Corte costituzionale ha affermato l'assenza dei presupposti soggettivi per la qualificazione di agente contabile in capo ai Presidenti dei Gruppi consiliari (sentenza n. 107 del 29 aprile 2015).

• Nelle more della vicenda giurisprudenziale che ha interessato l'art. 1, commi 9 e seguenti del D.L. 174/2012, è intervenuta la legge regionale 9 gennaio 2014 n. 2 recante la "razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statuari della Regione", che detta disposizioni, tra le altre, in materia di trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della giunta, di pubblicità e trasparenza del loro stato patrimoniale e di funzionamento dei Gruppi consiliari. La



citata normativa regionale all'art. 8 dispone la soppressione dei contributi ai Gruppi regionali, assicurando agli stessi - al fine di consentire lo svolgimento della loro attività istituzionale - una adeguata dotazione strumentale e di locali e una sovvenzione annuale per la copertura dei costi relativi al personale amministrativo di supporto.


La sovvenzione annuale "non può eccedere il costo di una unità di personale di categoria D dell'Amministrazione regionale, posizione economica 5, compresi gli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri componenti del Gruppo".

La medesima normativa detta puntuali disposizioni sul personale amministrativo di supporto (art. 9), che deve essere scelto da ciascun Gruppo consiliare tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici, andando a collocarsi in posizione di comando. Il comando ha effetto per la sola legislatura in corso e non può essere rinnovato. Al personale comandato è riconosciuto il trattamento economico e le indennità previste dall'art. 27, comma 1 lettera e) e dell'art. 28 commi 4 e 5, della legge regionale 26 agosto 1988 n. 32.

La cit. legge regionale n. 2 del 2014 ha altresì disposto che "le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione registrati dai rendiconti inerenti ai contributi ricevuti dai Gruppi consiliari e presentati alla scadenza della XIV legislatura possono essere devoluti per le finalità di cui all'art. 337, 1 comma, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) e comunque possono essere devoluti in beneficenza" (art. 10).

L'entrata in vigore delle disposizioni fin qui esaminate è prevista a decorrere dalla XV legislatura (art. 13 cit. legge reg. n. 2/2014).

- Nel programma delle attività di controllo per il 2015, la Sezione di controllo per la Sardegna ha previsto di dare piena attuazione



all'impianto complessivo dei controlli introdotti dal D.L. 174/2012, alla luce dell'avvenuto superamento delle numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate, dando ingresso alla verifica dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2014, in concomitanza con l'avvio della XV legislatura (v. deliberazione n. 22/2015/INPR).

E' da precisarsi che in sede istruttoria, tenuto conto del rinnovato quadro normativo regionale, è stato richiesto, oltre alla trasmissione dei rendiconti relativi al 2014 riferiti alla XV legislatura, apposita relazione illustrativa sulle procedure adottate per l'attribuzione ai Gruppi delle dotazioni strumentali e dei locali (con conseguente quantificazione finanziaria) e notizie sugli avanzi di gestione registrati alla chiusura della XIV legislatura (intervenuta nel corso del 2014).

CONSIDERATO

1) In esito alle iniziative istruttorie avviate dalla Sezione di controllo l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha provveduto a trasmettere l'elenco e la composizione dei Gruppi consiliari costituiti per la XV legislatura, (11 Gruppi, nota di trasmissione 1765 in data 26 febbraio 2015), oltre a un sintetico "appunto" sulle problematiche generali discendenti dall'applicazione della legge regionale 2/2014.

In data 4 giugno 2015 sono stati trasmessi 11 rendiconti dei Gruppi consiliari, corredati da relazione illustrativa a firma del Presidente del Consiglio regionale. I rendiconti si riferiscono ai seguenti Gruppi:

- "Centro Democratico Sardegna";
- "Partito Sardo d'Azione";
- "Area Popolare Sarda" (già "UDC Sardegna");
- "Sardegna Vera";
- "SEL Sardegna";
- "Forza Italia Sardegna";



- "Partito Democratico";
- "Riformatori Sardi-Liberaldemocratici";
- "Soberania e Indipendentzia";
- "Misto";
- "Sardegna".

Con l'occasione è stato trasmesso il carteggio (notizie e relativi dati finanziari) concernente l'acquisizione alla contabilità del bilancio del Consiglio regionale degli avanzi di gestione registrati dai rendiconti presentati da ciascun gruppo allo scadere della XIV legislatura (reversali d'incasso, quietanze del tesoriere e prospetto riepilogativo).

Dagli atti pervenuti risulta che la sovvenzione annuale prevista dall'art. 8, comma 1) lettera b) della legge regionale 2/2014 è stabilita nella misura massima di euro 56.643,03 (pari al costo di un dipendente dell'Amministrazione regionale di livello D5) da moltiplicarsi per il numero dei componenti del Gruppo. Si tratta del tetto di spesa che ciascun Gruppo non può superare. Detto importo è stato individuato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 5 del 16 aprile 2014, acquisita agli atti. L'importo massimo delle sovvenzioni a carico del bilancio consiliare, consentito dalla normativa regionale, è pari a 3.398.581,80 euro per ciascun anno.

E' stata, inoltre, trasmessa dal Presidente del Consiglio la deliberazione n. 41 dell'8 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza che contiene la regolamentazione per l'attribuzione della sovvenzione necessaria a far fronte alla spese del personale e per la predisposizione del relativo rendiconto da parte dei Gruppi.

2) In conseguenza, il quadro di riferimento regionale dispone espressamente la soppressione dei contributi ai Gruppi consiliari e, nel contempo, riconosce agli stessi "una sovvenzione annuale" per la



copertura dei costi relativi al personale di supporto, oltre a "una dotazione strumentale e di locali che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento dell'attività istituzionale dei Gruppi stessi e dei loro componenti".

La stessa legge regionale fa rinvio alla normativa regolamentare interna al Consiglio per la definizione in concreto delle sue modalità attuative (cit. legge regionale 2/2014, art. 8 comma 1). Pertanto è intervenuto il regolamento (approvato con la deliberazione dell'8 aprile 2015 n. 41 dell'Ufficio di Presidenza), il quale, ritenuto di *dover disciplinare le modalità di versamento della sovvenzione annuale* e considerate le *esigenze di trasparenza e tracciabilità delle spese relative al personale dei Gruppi*, ammette, alternativamente, che si possa provvedere sia con l'accredito presso un conto corrente bancario intestato a ciascun Gruppo, sia con il conferimento di delega da parte del Presidente del gruppo *in favore dell'amministrazione del Consiglio regionale a procedere direttamente al rimborso all'amministrazione di provenienza degli oneri relativi al personale* (v. cit. regolamento art. 1).

Il regolamento, però, prevede in ogni caso l'obbligo per il Presidente del Gruppo di predisporre e trasmettere (entro il 20 febbraio di ciascun anno) il rendiconto di esercizio annuale, approvato da ciascun Gruppo, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 del D.L. 174/2012.

Al regolamento viene allegato il modello di rendiconto cui far riferimento (modello A, art. 2 cit. regolamento). Il modello esplicita tra le sue voci da compilare sia le "entrate figurative relative ai rimborsi agli enti di provenienza", sia i "fondi trasferiti per spese di personale", oltre alle "entrate riscosse nell'esercizio e entrate figurative" e alle "uscite pagate nell'esercizio e rimborsi effettuati dal Consiglio", in tal modo adattandolo



al DPCM, sulla base delle disposizioni regolamentari che consentono la modalità alternativa di erogazione/trasferimento della sovvenzione.

3) Passando alle verifiche rimesse alla Sezione dall'art. 1 commi 9 e seguenti del D.L. 174/2012, la Sezione deve precisare di aver deliberato per la prima volta nel proprio programma di attività per il 2015 i controlli dei rendiconti dei gruppi consiliari, da riferirsi all'esercizio 2014, in ragione delle numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate (in particolar modo da parte della Regione Sardegna), che hanno ricevuto soluzione solo nel corso del 2014, a mezzo delle richiamate pronunce della Corte Costituzionale. Inoltre, nel corso del 2014 è sopraggiunta la legge regionale 2/2014 che ha innovato significativamente la materia, mentre il regolamento attuativo è intervenuto nel 2015.

Alla luce del delineato quadro normativo la Sezione, conseguentemente, ha esaminato i movimenti finanziari concernenti gli "avanzi di gestione" registrati nel corso del 2014 per effetto della chiusura della XIV legislatura e i rendiconti predisposti per il periodo 20 marzo - 31 dicembre 2014 da parte dei Gruppi della nuova legislatura (XV).


4) La Sezione prende atto, innanzitutto, del riscontro assicurato dalla Presidenza del Consiglio regionale alle richieste istruttorie e dell'intervenuta regolamentazione del procedimento di acquisizione e trasmissione dei rendiconti dei Gruppi a mezzo della deliberazione n. 41 del 2015, in conformità alle previsioni del D.L. 174/2012.

In considerazione, inoltre, dei parametri di riferimento dei controlli in esame, espressamente indicati dal richiamato D.L. 174/2012 (corretta rilevazione dei fatti di gestione, regolare tenuta della contabilità, apposita evidenziazione delle risorse trasferite, misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati), la Sezione osserva



che le modalità attuative assunte a mezzo del richiamato regolamento risultano idonee a consentire lo svolgimento dei controlli stessi. Analogamente, la Sezione ravvisa la sostanziale conformità del modello di rendiconto assunto in sede regionale (modello A, v. allegato alla cit. deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 41/2015) rispetto a quello in allegato al citato D.P.C.M. statale, tenuto debitamente conto della sua versione semplificata (in ragione dell'obbligatoria destinazione della sovvenzione alla sola spesa di personale) e delle modalità prescelte per l'assegnazione della sovvenzione.

5) I rendiconti pervenuti, esclusivamente riferiti alla sovvenzione destinata ai costi di personale, corredati ciascuno da una scheda (che analiticamente espone le unità di personale in comando, il livello professionale, l'ente di provenienza, la data di inizio del comando, l'importo del rimborso richiesto dall'ente di appartenenza), evidenziano l'assenza di movimentazione finanziaria nel corso dell'esercizio, con eccezione di un gruppo. A mezzo di apposita nota allegata a ciascuno di essi, si illustra che il rendiconto non presenta né entrate, né uscite in quanto il Gruppo nel 2014 non ha provveduto al rimborso agli Enti di appartenenza dei costi anticipati dagli stessi Enti in favore del personale comandato per il medesimo esercizio e che detti rimborsi verranno effettuati nel corso del 2015, anche utilizzando la possibilità di delega all'Amministrazione consiliare, secondo quanto previsto dal regolamento. Con l'occasione detta nota illustrativa precisa, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, art. 3, che la documentazione inerente i comandi è già a disposizione dell'Amministrazione consiliare (richiesta del Presidente del Gruppo, lettere di inoltro all'ente di appartenenza, autorizzazione al comando,



comunicazioni inerenti la decorrenza del servizio e trattamento economico).

Dalle risultanze istruttorie si rileva, infatti, che la mancata adozione del regolamento ha precluso le erogazioni delle sovvenzioni nel corso del 2014 e che ad esse si provvederà nel corso del 2015 alla luce delle intervenute previsioni regolamentari. Quindi, nell'esercizio 2014 l'Amministrazione consiliare ha solamente impegnato le quote relative alle unità comandate, non essendo all'epoca ancora definite le modalità per l'attribuzione della sovvenzione a ciascun Gruppo. Risulta, altresì, che le richieste di rimborso pervenute al 31-12-2014 (oggetto delle presenti verifiche) hanno carattere di provvisorietà, essendosi conclusi i relativi conteggi nel corso del 2015.

6) Dalle verifiche in atto la Sezione rileva che la modalità dell'erogazione della sovvenzione (già contributi) assegnata ai Gruppi con accredito in conto corrente bancario, non trovando riscontro nel D.L. 174/2012, è contemplata esclusivamente dal richiamato D.P.C.M. (art. 4), e che lo stesso è espressamente riconosciuto privo di valore normativo (v. sent. Corte Costituzionale 39/2014, in considerato punto 6.3.93). Il D.P.C.M., del resto, nell'indicare le finalità cui l'apertura del conto corrente sarebbe preordinata si limita a menzionare la tracciabilità dei pagamenti.

Si deve sul punto ritenere che la tracciabilità dei pagamenti, ovvero la trasparenza delle operazioni di attribuzione della sovvenzione a ciascun Gruppo e del suo successivo utilizzo, sia assicurata - sotto il profilo quantitativo e qualitativo - anche dalla modalità alternativa, secondo la quale ciascun Gruppo si avvale della delega all'Amministrazione consiliare che provvederà al rimborso all'Ente di appartenenza del personale comandato.




In altri termini, il procedimento, come regolato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i cui effetti si riverberano sui rendiconti ora all'esame, non evidenzia modalità elusive rispetto ai canoni di regolarità e trasparenza della gestione, prescritti dalla normativa. I pagamenti da effettuarsi in favore dei diversi Enti da cui proviene il personale comandato risultano tracciabili, anche se non disposti direttamente dai Gruppi.

In sostanza, anche se il sistema delle norme prevede una sovvenzione (evidentemente in denaro) e la tracciabilità delle operazioni per il suo impiego, la semplificazione dei rapporti adottata non sembra confliggere con le finalità di legge, e nello stesso tempo non concretizza presupposti che potrebbero escludere il controllo della Corte, sia perché si tratta di una modalità di assegnazione della sovvenzione non esclusiva e che potrebbe essere modificata nel tempo, sia perché anche con tale procedura sono assegnate ai Gruppi risorse per lo svolgimento della loro attività istituzionale. Poiché le operazioni finanziarie di cassa per la provvista di personale risultano direttamente tracciabili nella contabilità del Consiglio e non in quella dei Gruppi, si dovrà assicurare la conciliabilità tra i rendiconti dei Gruppi e le scritture del Consiglio al fine di risalire all'imputabilità a ciascun Gruppo della relativa spesa.

7) La normativa regionale in esame ha previsto, come già detto, l'attribuzione ai Gruppi di adeguate dotazioni strumentali e di locali.

A tale proposito il Presidente del Consiglio regionale, in risposta a specifiche richieste istruttorie, ha precisato che "il Collegio dei Consiglieri questori, all'inizio della legislatura, ha assegnato ai diversi Gruppi i locali situati all'interno del palazzo e destinati normalmente a sede dei Gruppi. I locali sono stati attribuiti ai diversi Gruppi sulla base dei criteri legati alla loro consistenza numerica, alla presenza o meno



nei Gruppi di consiglieri che, rivestendo particolari cariche consiliari, usufruiscono di uffici legati alle cariche ricoperte e al personale chiamato a prestare servizio presso i Gruppi stessi. Tali locali, dotati di illuminazione, condizionamento, linee telefoniche, linee dati e wi-fi con oneri che ricadono nelle spese generali di funzionamento del Consiglio, sono dotati di arredi, ad uso ufficio o sala riunione, e attrezzature d'ufficio (telefono, fax, fotocopiatori, stampanti, personale computer ed altro) di proprietà del Consiglio regionale, regolarmente inventariate. I locali, gli arredi e le attrezzature devono essere riconsegnati al venir meno del Gruppo o a seguito della diminuzione della consistenza numerica dello stesso, e riassegnati ad altri gruppi sulla base dei criteri sopra indicati. L'Amministrazione consiliare provvede anche alla eventuale manutenzione dei locali, degli arredi e delle attrezzature. A decorrere dalla presente legislatura, a seguito della eliminazione del trasferimento ai Gruppi di fondi destinati al loro funzionamento, l'Amministrazione consiliare provvede a fornire ai Gruppi una limitata dotazione di materiale di cancelleria, e altro materiale di consumo, secondo criteri sempre individuati dal Collegio dei Consiglieri Questori".

Ad avviso del Presidente del Consiglio, pertanto, i controlli introdotti dal D.L. 174/2012 riguardano esclusivamente l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ai Gruppi consiliari e non si estendono alle spese effettuate direttamente dal Consiglio a valere sui propri fondi (anche se destinate a fornire locali e dotazioni strumentali ai Gruppi stessi).


Le richieste di quantificazione finanziaria - seppure in via tendenziale o di massima - dei relativi costi così gravanti sul bilancio consiliare, avanzate dalla Sezione in sede istruttoria, appaiono fondate sulla opportunità di una esaustiva ricognizione dei costi complessivi sostenuti per il funzionamento dei Gruppi, e ciò a fini generali di trasparenza,



corretta informazione della collettività e confrontabilità dei conti, secondo quanto illustrato dalla Corte Costituzionale con riguardo ai presenti controlli; senza voler in tal modo introdurre alcuna forma impropria di controllo nei confronti dell'Amministrazione consiliare e delle sue scritture.

Tuttavia, la Sezione, in considerazione dell'attuale struttura e composizione delle scritture di bilancio consiliare, tali da non consentire la necessaria disaggregazione analitica per centro di costo, ravvisa l'opportunità di accogliere le argomentazioni proposte dal Presidente del Consiglio, avendo altresì constatato che detto criterio di attribuzione di dotazioni strumentali è pressoché univoco nel panorama normativo delle restanti regioni.


8) Nel merito dei costi da sostenersi per il 2014 da parte di ciascun Gruppo a mezzo della prevista sovvenzione, si espone di seguito una tabella riepilogativa di imputazione contabile a titolo di competenza che evidenzia il rimborso cui si deve far fronte in favore dell'Ente di appartenenza del personale comandato, come riportato in ciascun rendiconto pervenuto. Come già detto, la sovvenzione annuale per ciascun Gruppo non può eccedere il costo di una unità di categoria D della Regione - posizione economica 5, quantificato in euro 56.643 da moltiplicarsi per il numero dei consiglieri componenti del Gruppo, ma per il 2014 viene proporzionalmente ridotta, decorrendo la legislatura dal mese di marzo. Infatti, per il periodo marzo-dicembre 2014, il tetto annuale complessivo di spesa a carico del bilancio consiliare è analogamente proporzionalmente ridotto ed è pari a 2.652.781,90 euro. Considerato che i rendiconti non recano movimenti, eccetto uno, la verifica del rispetto del tetto di spesa può essere in prima approssimazione condotta avvalendosi dell'importo desumibile dalle



schede di personale allegate a ciascun rendiconto. Da tale esame si evidenzia che il rimborso ammesso non supera l'ammontare della sovvenzione prevista dalla legge regionale (legge regionale 2/2014, art. 8).

N.	GRUPPO CONSILIARE	CONSIGLIERI COMPONENTI	UNITA' DI PERSONALE COMANDATO	RIMBORSI al 31/12/2014
1	"AREA POPOLARE SARDA" già "UDC SARDEGNA"	4	4	127.171,91
2	"PARTITO SARDO D'AZIONE"	3	3	33.053,69
3	"CENTRO DEMOCRATICO SARDEGNA"	4	2	39.315,18
4	"SARDEGNA VERA"	4	3	113.267,82
5	"SEL SARDEGNA"	3	1	10.399,65
6	"FORZA ITALIA SARDEGNA"	10	2	100.235,14
7	"PARTITO DEMOCRATICO"	18	11	202.062,32
8	"RIFORMATORI SARDI - LIBERALDEMOCRATICI"	3	3	91.701,62
9	"SOBERANIA E INDIPENDENTZIA"	4	3	47.923,19
10	"MISTO"	3	2	89.866,33
11	"SARDEGNA"	4	3	76.383,10
	TOTALE			931.379,95

Un solo Gruppo (Gruppo consiliare "Sardegna Vera") ha optato per l'apertura del conto corrente sul quale l'Amministrazione consiliare ha accreditato l'importo di euro 5.572,80 e ha presentato il rendiconto (rendiconto di cassa) per il relativo importo, corredato dei bonifici bancari. Il rendiconto presenta in entrata la sovvenzione del Consiglio e in uscita le spese sostenute dal Gruppo, esclusivamente destinate ad una voce stipendiale di una unità in comando (indennità di gabinetto), in quanto l'Ente di provenienza (Ministero dell'istruzione, università e ricerca) si è dichiarato disponibile ad anticipare il trattamento economico di base ma non anche l'indennità di gabinetto. Pertanto la sovvenzione complessiva da riconoscersi al Gruppo "Sardegna Vera" è pari all'importo esposto in tabella cui si aggiunge l'importo già



rendicontato pari a 5.572,80 euro (con fondo cassa finale di 88,65 euro).

9) E' da ribadire che gli importi riportati nella tabella non trovano riscontro nei rendiconti prodotti dai Gruppi (ma sono analiticamente esposti nella scheda allegata a ciascuno di essi), in considerazione del fatto che per l'esercizio in esame non si è verificato (eccetto che per il gruppo "Sardegna vera") alcun movimento di cassa. Mentre risulta che la spesa per il personale assegnato ai Gruppi secondo quanto conteggiato al 31-12-2014, è stata addebitata al bilancio del Consiglio in conto competenza 2014. Poiché la rendicontazione dei gruppi è fondata sul criterio della cassa dovranno essere riportati nel rendiconto per l'esercizio successivo anche i pagamenti relativi alle spese di personale per il 2014, allorché avverrà l'effettiva movimentazione di cassa nel bilancio consiliare e la conseguente imputazione della spesa ai Gruppi.

10) Il Presidente del Consiglio, inoltre, ha fornito il prospetto contabile degli avanzi di gestione registrati dai rendiconti dei Gruppi consiliari alla scadenza della XIV legislatura, confluiti nel bilancio consiliare 2014, corredato dalle copie delle reversali di incasso e delle quietanze del tesoriere. Risulta complessivamente versato a tale titolo nel conto del Consiglio regionale l'importo di 1.853.274,47 euro.

Tutto ciò premesso, visti i rendiconti e i documenti allegati, considerato che, allo stato degli atti, risulta fornita la dimostrazione che le sovvenzioni destinate ai Gruppi per il 2014 sono state contenute nei limiti imposti dalle norme e rivolte alla loro attività istituzionale (costo relativo al personale comandato), raccomandando per il futuro il rispetto dei termini previsti per la trasmissione dei rendiconti e l'avvio dei controlli, la Sezione regionale di controllo per la Sardegna

DELIBERA


La regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari presentati per il periodo decorrente dall'insediamento della XV legislatura fino al 31 dicembre 2014 (20 marzo-31 dicembre)

ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 giugno 2015.

IL RELATORE



Depositata in Segreteria in data

25 GIU. 2015

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)



P. C. C. all'originale di pag. 18

Cagliari, li 25/6/2015

IL DIRETTORE



